



CITTA' DI PARABITA

C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

DETERMINAZIONE

SETTORE 2 (UNITÀ DI LINE) “RISORSE UMANE, SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO CIVILE”

REG. GEN.LE N. 494 DEL 24/04/2024

REG. SETT.83 DEL 23/04/2024

OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% (n. 18 ore settimanali) di n. 1 (un) posto di “Funzionario Specialista Servizi Tecnici”, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (FE), ex Cat. D, del Comparto Funzioni Locali, fatte salve le quote di riserva di posto ex art. 18 del D.Lgs. n. 40/2017 ed ex artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010 ss.mm.ii.. - Indizione procedura di selezione e Approvazione Atti.

IL RESPONSABILE del SETTORE 2

“Risorse Umane, Sviluppo Economico, Servizi Sociali, Servizio Civile”

PREMESSO che la Giunta Comunale:

- con Deliberazione n. 271 del 27/12/2023 ha nuovamente modificato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 - Organizzazione e Capitale Umano - con il Piano Occupazionale per l’Anno 2023 e ha approvato preliminarmente il Piano Occupazionale per l’Anno 2024;

- con Deliberazione n. 8 del 31/01/2024 ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 – Sezione 3 - Organizzazione e Capitale Umano ed il Programma del Fabbisogno Anno 2024, con il quale, confermando in gran parte, con riferimento all’Anno 2024, il contenuto della Delibera G.C. n. 271/2023, è stata prevista la copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% (n. 18 ore settimanali) di n. 1 posto di “Funzionario Specialista Servizi Tecnici”, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (FE), corrispondente all’ex Cat. D del Comparto Funzioni Locali;

DATO ATTO:

- il perfezionamento delle procedure concorsuali è ordinariamente subordinato, ai sensi di legge, all’esito negativo di quella di ricollocazione del personale in disponibilità (c.d. “mobilità obbligatoria”) mobilità obbligatoria ex art. 34-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001;

- con specifico riferimento al presente Bando, la procedura di mobilità di cui sopra è stata avviata, ai fini del reclutamento dell’unità in argomento, con nota Prot. n. 3086 del 07/02/2024, trasmessa a mezzo

PEC all'Ufficio Occupazione della Regione Puglia e al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- detta procedura ha avuto esito negativo in quanto la comunicazione non ha avuto riscontro entro i termini previsti dalla legge;

- non è stata, invece, esperita la procedura di mobilità volontaria di cui all'articolo 30, comma 2 bis del medesimo D.Lgs. n. 165/2001, divenuta facoltativa fino al 31.12.2024 per effetto dell'art. 3 comma 8 della Legge 19 giugno 2019 n. 56, il quale recita: «*Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino a tutto il 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165/2001*»;

PRESO ATTO, quindi, dell'esito negativo della comunicazione di ricognizione di personale in disponibilità;

CONSTATATO:

- **che** questo Ente non dispone di graduatorie attive per l'assunzione di unità aventi profilo professionale di "Funzionario Specialista Servizi Tecnici ";

- **che**, quindi, si rende necessaria l'indizione di un concorso pubblico finalizzato al reclutamento dell'unità in oggetto, secondo i termini e le modalità prescritti dalla legge;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., in materia di "Testo Unico Ordinamento delle Autonomie Locali", in particolare gli artt. 107 e 109;

- il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ss.mm.ii., in particolare l'art. 36, comma 1;

- il D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e ss.mm.ii. "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

- il D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82 recante modifiche al sopra detto D.P.R. n. 487/1994;

- la normativa in materia finanziaria,

- le disposizioni vigenti in materia di spesa del personale;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii.;

- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

- le norme in materia di parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche, in particolare il Decreto Legislativo 11.04.2006 n. 198 recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";

- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 29.05.2014;

- il vigente "Regolamento di organizzazione dei servizi e del personale", come modificato ed integrato, per quanto applicabile;

- le vigenti norme in materia di reclutamento di personale nelle Pubbliche Amministrazioni;

- il "Regolamento per le procedure di accesso agli impieghi" del Comune di Parabita, revisionato con Delibera G.C. n. 139 del 22.07.2021;

- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria, per quanto ancora vigenti, e, in particolare, il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali" sottoscritto il 16 novembre 2022;

- la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 24.04.2018, n. 3, recante le "Linee Guida sulle procedure concorsuali";

- il D.Lgs. 15.03.2010, n. 66, recante il "Codice dell'ordinamento militare" e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 6 marzo 2017 n. 40, concernente il servizio civile universale, come modificato dal

Decreto-Legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito dalla Legge 21 giugno 2023 n. 74;

- il D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10.08.2018, in attuazione del Regolamento europeo 2016/679;

RICHIAMATI, più specificatamente:

- l’articolo 91, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e smi secondo cui «*gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze*»;

- il citato Decreto Legislativo n. 165/2001, il quale stabilisce:

- all'articolo 36, comma 1: «*per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35*»;
- all'articolo 35: «*1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno (...). 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso*»;
- all'articolo 35-ter, introdotto dall'art. 2 del Decreto Legge n. 36 del 30.04.2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79 del 29.06.2022, disciplina come di seguito riportato il ricorso al Portale unico del reclutamento (di seguito "Portale"), disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sia per le assunzioni a tempo indeterminato che per quelle a tempo determinato: «*1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti (...) avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, (...) disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. 2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il*

*proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale è gratuita e può essere effettuata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'iscrizione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione nel Portale o richieste dai bandi di concorso. **2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale**»;*

- il D.M. del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 15 settembre 2022 che disciplina le modalità di utilizzo del portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e degli enti locali, ai sensi dell'art. 35-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, secondo cui «*Al fine di garantire modalità di reclutamento rapide, trasparenti e innovative che assicurino l'acquisizione di personale con competenze qualificate e con orientamento al valore pubblico, le Regioni e gli enti locali, per le attività di cui articolo 2, ricorrono all'utilizzo del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito "Portale", disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri che ne cura la gestione.*»»;

TENUTI PRESENTI, con riguardo alle graduatorie:

- l'articolo 91, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui «*per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo*»;

- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020), la quale:

- con l'articolo 1, comma 148 ha abrogato i commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'art. 1 della Legge 31 dicembre 2018, n. 145, determinando il ripristino della possibilità di utilizzo delle graduatorie non solo per i posti messi a concorso ma anche per gli eventuali scorrimenti;
- con l'articolo 1, comma 149, ha modificato l'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, stabilendo che «*le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali*»;

- l'articolo 17, comma 1-bis, del D.L. 30.12.2019, n. 162, convertito in Legge 28.02.2020 n. 8, secondo cui «*gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*»;

TENUTO CONTO che l'articolo 35-quater del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 3 del già richiamato D.L. n. 36/2022, convertito dalla Legge n. 79/2022, dispone:

«1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del

progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3 [n.d.r.: personale in regime di diritto pubblico], prevedono:

- a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono temperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2;
 - b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
 - c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate nel bando;
 - d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;
 - e) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità accertata (...) o con disturbi specifici di apprendimento accertati (...). Nelle selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
3. Omissis....

((3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta))»;

ESAMINATI:

- il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, recante la disciplina sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, come da ultimo modificato;

- il D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82 concernente il Regolamento recante modifiche al sopra detto D.P.R. n. 487/1994, e, in particolare, gli artt. 1, 3 e 4;

CONSTATATO:

- **che** l'articolo 3 del D.P.R. n. 487/1994, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 82/2023, regola le modalità di predisposizione e pubblicazione dei Bandi di Concorso, prevedendo:

«1. Il bando di concorso è pubblicato nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando di concorso deve contenere almeno:

- a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale, e le modalità di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale;*
- b) i requisiti generali richiesti per l'assunzione e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire;*
- c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all'articolo 7, comma 8, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità;*
- d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all'articolo 5, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;*
- e) le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti, e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5;*
- f) fermo restando la disciplina di cui all'articolo 16, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevista per i soggetti con disabilità, a pena di nullità dei concorsi, le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi dell'articolo 7;*
- g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi.*

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri o l'amministrazione interessata dispongono in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

4. I bandi di concorso danno sempre conto delle percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui all'articolo 5, comma 2, nonché della rappresentatività di genere nell'amministrazione che bandisce, riferita alle categorie dei posti messi a concorso, ai sensi dell'articolo 6.

5. Nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo

comportare la decurtazione dei relativi punteggi.

6. *Il bando di concorso può fissare un contributo di partecipazione ai sensi dell'articolo 19, comma 8.*

7. *In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall'amministrazione che bandisce il concorso, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Il bando deve prevedere, altresì, la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata, prevedendo, in tal caso, che sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo...»;*

- **che** l'articolo 7 del vigente "Regolamento dei Concorsi" stabilisce che il Bando è approvato con determinazione del responsabile del Settore/Servizio "Risorse umane" ed è pubblicato per la durata di trenta giorni;

RILEVATO, inoltre, che l'articolo 5 del D.P.R. n. 487/1994, integralmente sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 82/2023, in merito a "Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere":

- ai commi 1, 2 e 3 detta nuove regole in materia di "riserve di posto" e categorie riservatarie, disponendo quanto segue:

«1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;

b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;

- al comma 4 stabilisce, modificando le precedenti disposizioni, i titoli che, a parità di altri titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, danno diritto a preferenza e ne fissa l'ordine;

TENUTO PRESENTE, con riguardo al contenuto del sopra riportato art. 5, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 487/1994 e, quindi, alle "**riserve di legge**":

- **che** la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", all'articolo 3, comma 1, stabilisce che *«I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:*

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.»;

- **che** la riserva stabilita dai sopra riportati art. 5, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 487/1994, come modificato, opera solo nel caso di scopertura della quota d'obbligo, per cui non sussiste obbligo di riserva nel caso in cui l'Ente sia in regola e abbia occupato lavoratori appartenenti alle categorie protette nei sopra riportati limiti di legge, fissati dalla Legge n. 68;

- **che**, infatti, al riguardo, la Direttiva n. 1/2019 del 24.06.2019, emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione (registrata dalla Corte dei Conti il 9 agosto 2019, Reg.ne Succ. n. 1708 e pubblicata nella G.U. 11.09.2019, n. 213), chiarisce che:

- *«[...] la riserva dei posti può essere prevista solo dalle pubbliche amministrazioni che non hanno coperto la quota d'obbligo e nei limiti di completamento della stessa, fermo restando*

*che nella singola procedura di reclutamento la riserva non può essere superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso. Per questo, per poter configurare un vero e proprio obbligo di assunzione della persona con disabilità disoccupata, è comunque necessario che la quota di riserva non sia già esaurita. Altresì, [...], ai fini del diritto alla riserva di posti è presupposto necessario l'iscrizione nell'elenco dei centri per l'impiego e, pertanto, lo stato di disoccupazione [...]. **Non si computano nella riserva dei posti prevista nel concorso gli appartenenti alle categorie delle persone con disabilità vincitori del concorso.**»;*

- la disciplina ha carattere auto esecutivo, per cui la riserva, anche se non prevista, si applica in ogni caso *ex lege* indipendentemente dalla formula contenuta nel bando di concorso, fermo restando il limite della quota d'obbligo di cui all'articolo 3 della legge n. 68/1999;
- in caso di scopertura, nei concorsi pubblici ad un solo posto, ferma restando la partecipazione aperta a tutti, il posto unico bandito rimane riservato al disabile che risulti idoneo, atteso, sempre, l'obbligo di copertura della quota;

- **che** ai sensi dell'art. 1014 del D.Lgs 15.03.2010, n. 66, come novellato dal D.Lgs. 24.02.2012 n. 20, «*1. A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato:*

- a) *il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- b) *il 20 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale»;*

- **che** ai sensi dell'articolo 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010, «*le riserve di posti di cui all'articolo 1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta»;*

- **che** in base a tale quadro normativo, anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere UORCC.PA prot. 0006373 del 7 febbraio 2013, ha chiarito che l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 1014, comma 3, del D. Lgs. n. 66/2010, nella parte in cui prevede l'obbligo della riserva di posti, è definito dal primo periodo della disposizione che, inequivocabilmente, richiama tutte le pubbliche amministrazioni, ossia quelle di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

- **che**, nel caso in cui la riserva non sia operante per mancanza in graduatoria di candidati idonei aventi diritto alla riserva in argomento, la mancata assegnazione, comporterà, analogamente all'avvenuta operatività, l'azzeramento del valore che ha determinato detta riserva;

- **che** l'articolo 18, comma 4, del D.Lgs. 6 marzo 2017 n. 40, come sostituito dall'articolo 1, comma 9-bis del Decreto-Legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito dalla Legge 21 giugno 2023 n. 74, stabilisce: «*A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei*»;

VERIFICATO, per quanto concerne la selezione in argomento:

- **con riferimento alla riserva in favore delle categorie protette** di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68, da applicare ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 487/1994, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 82/2023:

- **che** presso il Comune di Parabita erano occupati, alla data del 31.12.2023, n. 37 dipendenti, di cui n. 3 appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, come risulta dall'ultima rilevazione effettuata;
- **che**, dunque, l'Ente rispetta la quota stabilita dalle disposizioni di legge, per cui, per l'assunzione da effettuare, **NON scatta riserva di posto** a favore di eventuali candidati appartenenti alla categoria in argomento;

- **con riferimento alla riserva in favore dei volontari delle Forze Armate** di cui all'articolo 1014, comma 1, lett. b), e all'art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010, prevista all'art. 5, comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 487/1994 ss.mm.ii.:

- **che**, dopo l'ultima assunzione effettuata, avanzava una frazione di riserva pari a 0,10 la quale, sommata a quella del 30% generata dall'indizione di una procedura concorsuale per un posto non relativo alla carriera nella polizia municipale, ha prodotto, allo stato, una quota pari a 0,40 (0,10 + 0,30);
- **che** alla sopra detta quota (0,40) va sommata la frazione (30%) generata dal posto di cui alla procedura selettiva in argomento, per una quota complessiva di riserva pari a **0,70** (0,40 + 0,30), insufficiente per un'intera riserva di posto;
- **che**, quindi, la copertura del posto di cui al presente Provvedimento, **NON è soggetta a riserva** per i volontari delle Forze Armate di cui all'articolo 1014, comma 1, lett. b), e all'art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010, fatti salvi eventuali scorrimenti di graduatoria o cumulo con frazioni derivanti da altre assunzioni;

- **con riferimento alla riserva del 15% in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito**, in applicazione dell'art. 18, comma 4, del D.Lgs. 6 marzo 2017 n. 40, come sostituito dall'articolo 1, comma 9-bis del Decreto-Legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito dalla Legge 21 giugno 2023 n. 74:

- **che**, in sede di indizione dell'ultima precedente procedura concorsuale, è stata prevista riserva di posto, con avanzo di 0,05;
- **che**, quindi, detto avanzo, cumulato con la frazione (15%) generata dal posto di cui alla presente procedura, produce un totale di 0,20 (0,05 + 0,15), **NON sufficiente per una riserva di posto**;

TENUTO CONTO, inoltre, con riguardo alle "**preferenze**" di cui all'articolo 5, comma 4 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato:

- **che** l'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f) del D.P.R. 16/06/2023 n. 82, con più specifico riferimento alla parità di genere, stabilisce:

«1. Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al **30 per cento**, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica limitatamente ai concorsi banditi per singole amministrazioni.»;

- **che**, quindi, la preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), relativa all'equilibrio di genere, si applica solo al ricorrere di determinate condizioni;

VALUTATO, con riguardo al contenuto del sopra riportato art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, nel testo vigente:

- **che**, in mancanza di ulteriori precisazioni, il termine "qualifiche" ivi genericamente utilizzato possa essere riferito, in attesa di eventuali istruzioni o chiarimenti, alle aree di inquadramento del sistema di classificazione del personale delle Funzioni Locali (in precedenza "Categorie" e, prima ancora,

“Qualifiche funzionali”);

- **che**, dunque, prima di bandire un concorso, sia necessario effettuare una verifica, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, del differenziale di generi tra i dipendenti di tutto l'Ente, che appartengono alla medesima area del posto messo a concorso (ossia con riferimento a tutti i posti coperti, inquadri in quella specifica area);

DATO ATTO:

- **che** al 31 dicembre 2023 nell'Area dei “Funzionari e dell'Elevata Qualificazione”, relativa al posto da coprire, erano in servizio (in termini di unità) n. 13 dipendenti, di cui 7 uomini e 6 donne;

- **che**, quindi, gli uomini rappresentavano il 53,85% dell'Area in considerazione (7 su 13 e le donne il 46,15% (6 su 13), con un differenziale pari al 7,70%, quindi inferiore al limite del 30% previsto dalla norma;

- **che, con riferimento all'equilibrio di genere** di cui all'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f) del D.P.R. n. 82/2023, in caso di parità di titoli e merito, **NON sarà applicata la preferenza** di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), del D.P.R. n. 487/1994, come modificato in quanto, alla data del 31 dicembre 2023, il differenziale tra uomini e donne, nell'ambito dell'area di inquadramento relativa al posto da coprire, era inferiore al 30%;

PRESO ATTO:

- **che** il Consiglio Comunale:

- con Deliberazione n. 106 del 27/12/2023 ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- con successiva Deliberazione n. 107 del 27/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/2026 (ai sensi dell'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011), redatto in termini di competenza e di cassa secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente;

- **che** la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 6 del 19/01/2023, immediatamente esecutiva, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo all' Esercizio 2023/2025, per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore (art. 169 del D.Lgs. n. 267 del 2000);

CONSTATATO che questo Ente:

- ha rispettato gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica;
- ha rispettato i limiti di legge in materia di assunzioni e di spesa del personale;
- ha approvato il Piano delle Azioni Positive per gli anni 2024-2026, nell'ambito del PIAO 2024/2026 approvato con Delibera G.C. n. 8 del 31/01/2024;

ACCERTATO:

- **che** gli oneri connessi al trattamento economico dell'unità di personale che sarà assunta trovano adeguata copertura nel bilancio di previsione finanziario di competenza 2024-2026;

- **che** la procedura concorsuale in oggetto:

- è compatibile con le risorse a disposizione in termini di budget e facoltà assunzionali;
- non pregiudica, a parità delle altre condizioni, il contenimento della spesa del personale ai sensi di legge;

TENUTO PRESENTE:

- **che**, in base al combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili degli uffici o dei servizi, ai quali spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo ed ai quali sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente, tra i quali, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la gestione delle risorse umane;

- **che**, come stabilito all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- **che**, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., «*ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.*»;

- **che**, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della predetta Legge n. 241/1990, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4, fino a diversa assegnazione, da parte di quest'ultimo, ad altro dipendente addetto all'unità della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento;

RISCONTRATO che il presente provvedimento si caratterizza, per tipologia, come atto amministrativo di tipo gestionale, denominato "Determinazione" secondo la definizione di cui all'articolo 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, e rientra, quindi, nella sfera di competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107 del "Testo Unico O. EE.LL.", di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO:

- **che** con Decreto Sindacale n. 2 del 05.03.2024 il Sindaco ha confermato, tra gli altri, alla scrivente, l'incarico di Responsabile di Settore, con attribuzione di tutte le funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ss.mm.ii. in materia, di "Risorse Umane, Sviluppo Economico, Servizi Sociali, Servizio Civile";

- **che**, quindi, spetta al sottoscritto Responsabile di Settore dare attuazione a quanto programmato con il Piano del Fabbisogno per il triennio 2024-2026 - Annualità 2024;

ATTESA, quindi, la propria competenza:

- in virtù del conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore "Risorse Umane", cui sono attribuite le funzioni indicate all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., giusto apposito Decreto Sindacale, in forza del quale la scrivente è legittimata ad adottare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

- in virtù della responsabilità di procedimento facente capo alla sottoscritta ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in quanto competente per materia;

ASSICURATO di emanare il presente atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari ed inoltre:

- in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto:

- a) di essere legittimata ad emanare l'atto;
- b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

- in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell'atto:

- a) che non sussistono destinatari immediati diretti del presente provvedimento in quanto si tratta di atto amministrativo procedimentale dovuto e che gli eventuali destinatari di successivi provvedimenti da questo conseguenti saranno individuati nel rispetto delle leggi vigenti, sulla base delle direttive e degli indirizzi dell'organo esecutivo, a seguito di procedura selettiva pubblica;
- b) salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa

- vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;
- c) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- in relazione ai requisiti di carattere formale generale:**
- a) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

DATO ATTO:

- **che** la presente determina non comporta impegno di spesa, che sarà assunto all'atto dell'assunzione;
- **che** il provvedimento viene, quindi, sottoposto al competente Responsabile dei Servizi Finanziari solo ai fini dell'acquisizione del parere di regolarità contabile;

RITENUTO, quindi, per tutto quanto sopra esposto ed in attuazione del Programma del Fabbisogno Anno 2024 di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 – Sezione 3 - Organizzazione e Capitale Umano, approvato con Deliberazione n. 8 del 31/01/2024:

- di indire selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di “Funzionario Specialista Servizi Tecnici”, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (FE), corrispondente all'ex Cat. D, del Comparto Funzioni Locali;
- di approvare lo schema di bando di concorso pubblico, per esami e lo schema di domanda di partecipazione;

DETERMINA

1) DI RICHIAMARE preliminarmente la premessa, che si intende completamente trascritta nel dispositivo, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e costituente motivazione ex art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

2) DI AVVIARE, in attuazione del Programma del Fabbisogno Anno 2024 di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 - Sezione 3 - Organizzazione e Capitale Umano, approvato con Deliberazione n. 8 del 31/01/2024, la procedura per la copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% (n. 18 ore settimanali) di n. 1 (un) posto di “Funzionario Specialista Servizi Tecnici”, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (FE) Comparto Funzioni Locali, ex Categoria D del precedente Ordinamento Professionale;

3) DI INDIRE Selezione pubblica, per esami, finalizzata alla copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% (n. 18 ore settimanali) di n. 1 (un) posto di “**Funzionario Specialista Servizi Tecnici**”, con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (FE) del Comparto Funzioni Locali (nuovo Ordinamento Professionale), corrispondente all'ex Categoria D del vecchio Ordinamento, fatte salve le quote di riserva di posto maturate in favore degli operatori volontari del servizio civile universale ex art. 18 del D.Lgs. n. 40/2017 ss.mm.ii. e dei volontari delle FF.AA. ex artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010 ss.mm.ii.;

4) DI SPECIFICARE, come meglio in narrativa esplicitato:

- **che** per quanto concerne le categorie aventi titolo a riserva ai sensi di legge:
 - **con riferimento alla riserva in favore delle categorie protette** di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68, da applicare ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 487/1994, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 82/2023, l'Ente rispetta la quota stabilita dalle disposizioni di legge, per cui, per l'assunzione da effettuare, **NON scatta riserva di posto** a favore di eventuali candidati appartenenti alla categoria in argomento;
 - **con riferimento alla riserva in favore dei volontari delle Forze Armate** di cui all'art. 1014, comma 1, lett. b), e all'art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010 ss.mm.ii., prevista all'articolo 5, comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 487/1994 ss.mm.ii., la frazione di riserva residua (0,40), sommata a quella generata dall'assunzione da effettuare, (30% = 0,30),

produce un totale di frazione di riserva pari a **0,70** (0,40 + 0,30), insufficiente per una riserva di posto, per cui la copertura del posto di cui al presente Provvedimento, **NON è soggetta a riserva**, fatti salvi eventuali scorrimenti di graduatoria o cumulo con frazioni derivanti da altre assunzioni;

- **con riferimento alla riserva del 15% in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito**, in applicazione dell'articolo 18, comma 4, del D.Lgs. 6 marzo 2017 n. 40, come sostituito dall'articolo 1, comma 9-bis del Decreto-Legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito dalla Legge 21 giugno 2023 n. 74, la frazione di riserva avanzata di 0,05 punti, sommata a quella generata dall'assunzione di cui alla presente procedura (15% = 0,15), produce un totale di 0,20 (0,05 + 0,15), **NON sufficiente per una riserva di posto**;

- **che** le quote residue per ciascuna tipologia di riserva saranno, comunque, cumulate ad altre frazioni nel frattempo originate o che si dovessero realizzare in connessione ai prossimi bandi di concorso o provvedimenti di assunzione e potranno essere applicate, una volta che saranno raggiunte, per ciascuna tipologia, le quote intere necessarie, a scorrimento della graduatoria o per altre assunzioni, anche di tipologia professionale diversa (indipendentemente dalla posizione nella relativa graduatoria, purché si tratti di candidati collocati in graduatoria);

- **che**, tuttavia, qualora non sia presente in graduatoria alcun candidato idoneo appartenente ad una delle categorie sopra dette, il/i posto/ non coperto/i con la riserva verrà/anno attribuito/i a vantaggio dei non riservatari, con azzeramento del valore che ha determinato detta riserva;

- **che, con riguardo alle "preferenze"** da applicare in caso di parità di titoli e merito, **NON sarà applicata la preferenza relativa all'equilibrio di genere**, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), del D.P.R. n. 487/1994, come modificato, in quanto, alla data del 31 dicembre 2023, il differenziale tra uomini e donne, nell'ambito dell'area di inquadramento relativa al posto da coprire, era pari al 20%, quindi inferiore al limite del 30% previsto dalla norma;

5) DI APPROVARE i documenti relativi alla procedura selettiva in argomento, allegati al presente Provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

- Allegato n. 1) - Schema di Bando di Concorso Pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% (n. 18 ore settimanali), di n. 1 (un) posto di "Funzionario Specialista Servizi Tecnici", con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (FE) del Comparto Funzioni Locali, fatte salve le quote di riserva di posto maturate in favore degli operatori volontari del servizio civile universale ex art. 18 del D.Lgs. n. 40/2017 ss.mm.ii. e dei volontari delle FF.AA. ex artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010 ss.mm.ii.;

6) DI DISPORRE la pubblicazione del suddetto Bando di concorso all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Ente e sul Portale del Reclutamento <https://www.inpa.gov.it/>, sul quale verranno, altresì, trasferiti i contenuti del Bando medesimo;

7) DI STABILIRE:

- **che** il concorso sarà espletato nei modi e nei termini previsti nel bando allegato alla presente, nel rispetto del vigente "Regolamento per le procedure di accesso agli impieghi" del Comune di Parabita, per quanto applicabile;

- **che** il predetto Bando sarà pubblicato sul Portale del Reclutamento <https://www.inpa.gov.it/>, all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di Parabita per 30 giorni consecutivi;

- **che** le domande di partecipazione alla selezione, redatte, secondo le modalità indicate nel Bando, direttamente sul Portale InPA e inviate tramite il medesimo, dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Bando sul Portale del Reclutamento;

8) DI PUNTUALIZZARE:

- **che**, non sussistendo riserve di posto in relazione al posto da coprire, l'assunzione del vincitore avverrà nel rispetto dell'ordine di merito in graduatoria, redatta tenendo conto delle

preferenze/precedenze di legge;

- **che** il candidato risultato vincitore il quale non assuma servizio nella data stabilita dall'Amministrazione Comunale o rinunci, in qualsiasi momento, all'assunzione, decade immediatamente dalla graduatoria;

- **che** il candidato vincitore, qualora assunto:

- sarà inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (FE) del Comparto Funzioni Locali (ex Categoria D del vecchio Ordinamento Professionale), con il profilo professionale di "*Funzionario Specialista Servizi Tecnici*";
- sarà immesso in servizio con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time, previa sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro;

9) DI PRECISARE:

- **che** il Bando approvato con il presente Provvedimento non comporta alcun vincolo per l'Amministrazione Comunale;

- **che** il Comune di Parabita si riserva la facoltà di procedere o meno all'assunzione, nonché di modificare, prorogare, sospendere o revocare in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, il procedimento di copertura del posto in argomento, così come il suddetto Bando, anche successivamente alla formazione della graduatoria e all'individuazione del candidato vincitore, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o organizzativi, disposizioni normative, anche di carattere finanziario, o deliberazioni degli Organi di Controllo, o altre ragioni che incidano sulla sua attuazione e sulla procedura di assunzione e di stipula del contratto individuale di lavoro, senza che per il/la concorrente insorga alcuna pretesa o diritto;

10) DI ATTESTARE:

- **che** è stata esperita, con esito negativo, la prodromica procedura di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

- **che** non è stata, invece, esperita quella di mobilità volontaria ex articolo 30, comma 2 bis del medesimo D.Lgs. n. 165/2001, in quanto facoltativa fino al 31.12.2024;

- **che** è possibile dare corso alla procedura concorsuale in oggetto;

- **che** gli oneri connessi al trattamento economico trovano adeguata copertura nel bilancio di previsione finanziario di competenza;

- **che** l'impegno di spesa per la copertura del posto sarà formalizzato all'atto dell'assunzione in servizio del personale, comunque individuato;

11) DI DARE ATTO:

- **che** il presente provvedimento è atto monocratico;

- **che**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm., in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, attestante anche la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è reso parere favorevole unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto responsabile del settore;

- **che** dell'esito della procedura e dell'assunzione sarà data comunicazione mediante pubblicazione in Amministrazione Trasparente;

- **che** la presente determina, pur non contenendo impegno di spesa, comporta atti decisionali con ripercussioni di natura economico-finanziaria, per cui sarà trasmessa agli uffici finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile;

- **che**, pertanto, la stessa sarà immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari;

- **che** il contenuto della presente Determinazione è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013, e che pertanto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune di Parabita;

- **che** copia del presente Provvedimento sarà conservata agli atti del Comune ed inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria;

12) DI RENDERE NOTO:

- a norma dell'art. 5 comma 3 e dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore;
- a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia) per il termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

13) DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per il parere di regolarità contabile;
- all'Ufficio Segreteria per e per gli adempimenti in materia di pubblicità, la pubblicazione del Provvedimento stesso e del Bando, come sopra disposto, nonché per l'inserimento nella raccolta generale.

Parabita, 23/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Sig.ra Tiziana PINO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Parabita, 23/04/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Mirko VITALI

Osservazioni:

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 862

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Parabita, dalla data 24/04/2024 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 24/04/2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to Addetto Pubblicazione

Visto è copia conforme all'originale

COPIA

Parabita,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sig.ra Tiziana PINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita